

Roma, 6 luglio 2011  
*consegnata brevi manu*

Ill.mo senatore avv. **Sergio Divina**  
in qualità di Presidente della  
*Commissione straordinaria per la verifica  
dell'andamento generale dei prezzi al  
consumo e per il controllo della  
trasparenza dei mercati*  
Piazza Madama  
00186 Roma

Prot/GS/gs/2734/2011

Preg.mo Presidente,  
con la presente missiva intendiamo, anticipatamente, manifestare riconoscenza per la cortese attenzione che vorrà dedicare all'esplicazione del *servizio di ripristino stradale post incidente*, e inoltre, saremmo lieti di ricevere le delucidazioni necessarie e funzionali alla sana gestione del *servizio*, specie in ordine alle conseguenze dirette ed indirette sui premi assicurativi per la r.c.a.

*Nota esplicativa del servizio di ripristino stradale post incidente.*

Sovente, al verificarsi di incidenti stradali, le condizioni della piattaforma stradale risultano compromesse, sotto il duplice profilo: *a.* della sicurezza della circolazione, per quanti percorrono e attraversano il medesimo tratto, *b.* circa l'ormai pregiudicato suolomatrice ambientale, a causa della presenza di liquidi inquinanti (come olio, carburante, liquido refrigerante, ...) oppure di detriti solidi (pezzi di paraurti, vetri, plastiche, ...) ivi dispersi.

Gli Enti proprietari di reti stradali (Comuni, Province, ...) sono tenuti per legge al corretto ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali, ma non disponendo delle strutture e delle risorse specializzate possono concedere - senza onere economico alcuno - il servizio ad aziende come Sicurezza e Ambiente S.p.A.

Sicurezza e Ambiente S.p.A. opera ormai da tempo sull'intero territorio nazionale, attraverso protocolli operativi di intervento, debitamente registrati e coperti da brevetto con diritto di esclusiva, per il ripristino dello *status quo ante* il verificarsi di incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente è reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza costo alcuno per la P.A. e per i cittadini, in quanto gli oneri economici sono sostenuti dalle compagnie assicurative garanti per la r.c.a.

L'attivazione del servizio *de quo* a favore degli Enti proprietari e/o gestori di reti stradali ha conseguito rilevanti effetti benevoli:

- **riduzione**, fino all'azzeramento, del **tasso di sinistrosità** dovuta alla mancata attività di ripristino della sicurezza stradale;
- **salvaguardia dell'ambiente** danneggiato dal verificarsi di eventi inquinanti;
- scrupoloso rispetto del **controllo della filiera dei rifiuti**;
- ripristino della scorrevole **viabilità** in tempi brevissimi;
- **miglioramento dell'immagine** della "cosa pubblica".

L'affidamento del servizio *de quo* si realizza attraverso la sottoscrizione di convenzione *ad hoc* tra l'Ente proprietario della Strada - Comune o Provincia - e l'Operatore economico esterno - Sicurezza e Ambiente S.p.A. - dunque, la fattispecie in essere è inequivocabilmente sussumibile all'interno della disposizione relativa all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici) rubricato "Concessione di servizi" <<... la prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ...>>.

#### Criticità della gestione del servizio da parte degli Enti proprietari di reti stradali.

Il servizio di ripristino non comporta alcun onere economico per la Pubblica Amministrazione, in quanto i costi connessi a tale servizio sono a carico delle compagnie assicurative dei soggetti civilmente responsabili degli incidenti stradali.

Dunque, Comuni, Province e ogni altro Ente proprietario di reti stradali sono tenuti a selezionare l'Operatore Economico affidatario del servizio, unicamente sulla base della valutazione qualitativa delle modalità e delle specifiche del servizio medesimo.

Per grazia nostra, così avviene nella più gran parte delle fattispecie, soprattutto alla presenza di importanti Amministrazioni (Rovigo, Pavia, Torino, Grosseto, Arezzo, Roma, Napoli, Palermo ...).

Sussistono, invece, delle realtà viziate - probabilmente faziosamente indotte - relative ad alcune Amministrazioni che, ai fini della scelta dell'Operatore economico affidatario del servizio, richiedono del tutto illegittimamente denaro e servizi ulteriori. In altri termini, l'affidatario del servizio è chiamato ad adempiere al medesimo (senza che ciò comporti alcun onere economico all'Ente), ma in aggiunta, è tenuto a rendere all'Ente denaro e servizi, del tutto avulsi ed ingiustificati dall'attività di ripristino post incidente.

Il *leit motiv* che ha animato sin dall'inizio la nostra società - Sicurezza e Ambiente S.p.A. - è stato unicamente teso alla costante evoluzione e miglioramento delle tecniche, degli strumenti, dei prodotti e delle risorse deputati alla realizzazione del ripristino dello *status quo ante* il verificarsi di incidenti stradali. Ogni energia e sinergia, profusa e maturata dalla nostra azienda, ha contribuito al conseguimento dell'attuale performante standard qualitativo del servizio, garantito uniformemente sull'intero territorio nazionale e in parte comunitario.

Inoltre, la nostra azienda, seppur nel rispetto di ogni prescrizione dalla legge richiesta (specie in materia di sicurezza dei lavoratori, tracciabilità dei rifiuti prodotti, sicurezza stradale, ...) ha tenuto debitamente conto della necessità di non incidere, attraverso esose richieste, sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare per la r.c.a. Anzi, attraverso l'applicazione di principi di economia di scala, fondati nel sempre maggior numero di interventi realizzati sull'intero territorio nazionale, la nostra società ha ridimensionato l'entità degli importi delle indennità risarcitorie richieste,

condividendone la quotazione con le compagnie assicurative a vantaggio di entrambe le parti.

Oggi il delicato equilibrio tra *i) l'efficacia e l'efficienza qualitativa del servizio reso* e *ii) la quotazione economica degli interventi* (onerati economicamente alle compagnie assicurative) è irragionevolmente minato dalla deplorable prassi secondo la quale, per alcune Amministrazioni, può prescindersi da ogni aspetto qualitativo, ma occorre:

1. riconoscere una percentuale economica all'Ente affidatario del servizio, sugli importi richiesti alle compagnie assicurative (da un minimo dell'8% fino al 25%, 30%, a rialzo ...);
2. applicare tariffe tali da garantire il maggior introito per l'Ente (sempre prescindendo da qualsivoglia parametro della buona resa del servizio);
3. erogare all'Ente, sempre del tutto gratuitamente, servizi e forniture estranee totalmente da tale contesto (pulitura da graffiti sui muri, derattizzazioni, tappamento delle buche stradali, rimozione dei veicoli in stato di abbandono, recupero carcasse di animali, pulizia di piazze in centri storici, fornitura di segnaletica orizzontale, paletti, transenne, sacchi di asfalto, ...).

Difronte a tutto ciò, la natura imprenditoriale (e non filantropica) degli Operatori economici e delle Compagnie assicurative, comporta unicamente due alternative:

- a. la maggiorazione degli importi richiesti alle compagnie assicurative, proporzionale alla percentuale economica e di aggravio per i servizi aggiuntivi da corrispondere all'Ente *(ma le compagnie assicuratrici non ne sono entusiaste)*;
- b. la riduzione, in egual proporzione percentuale, della qualità del servizio offerto, lesinando sui prodotti utilizzati per bonificare, sulle procedure di controllo dei rifiuti prodotti, sulla formazione del personale ... *(ma gli Operatori seri, che hanno costruito negli anni un certo costume, condotta ed operatività, il tutto pacificamente riconosciuto, non intendono inficiarne la valenza)*.

In ogni caso, il meccanismo della percentuale economica o aggio a rialzo imposto dall'Ente, ingenera il circolo vizioso della lievitazione degli importi richiesti alle compagnie assicurative, minando il precipuo interesse al contenimento dell'incidenza dell'attività di ripristino post incidente sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e dei rilevanti interessi sottesi, gradiremmo l'acquisizione degli elementi informativi sopra esposti e l'elaborazione di una proposta volta a tutelare la sana e regolare formazione dei prezzi e delle tariffe assicurative, al fine di evitare ingiustificate ricadute sulla generalità dei cittadini.

In attesa di congruo riscontro e ancora grati per la disponibilità resa, porgiamo i più cordiali saluti.

Responsabile Ufficio Legale  
avv. Giovanni Scognamiglio

## TARRIFFARIO 2011

Il servizio di ripristino post incidente non comporta alcun onere economico per la Pubblica Amministrazione e per i cittadini, in quanto i costi per gli interventi di ripristino realizzati, sono sostenuti dalla Compagnia assicurativa del soggetto civilmente responsabile secondo la responsabilità da circolazione stradale.

Ad oggi, l'impegno profuso e il lavoro reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha consentito il raggiungimento di riconoscimenti ed accrediti di rilevante pregnanza, anche grazie allo studio e alla ricerca funzionalizzati all'evoluzione delle tecniche e delle modalità operative di intervento, ma soprattutto la riduzione del tasso di incidentalità conseguente al mancato o non corretto ripristino post incidente.

Attraverso l'applicazione dei principi di economia di scala, sulla base del potenziamento degli interventi sull'intera area nazionale, è stato possibile definire il *quantum* degli interventi di ripristino post incidente, quotazione realizzata in collaborazione e condivisione con i tecnici fiduciari dei più grandi gruppi assicurativi.

Il 95% degli interventi di ripristino realizzati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. sono cosiddetti *interventi standard*, in quanto tesi al ripristino di incidenti stradali che hanno provocato la dispersione di liquidi su superficie stradale non superiore a 40 metri e lo spargimento di detriti solidi sul manto stradale non superiore a 130 metri. L'importo corrisposto dalle compagnie assicurative, garanti per i responsabili dei sinistri, ammonta ad euro 858,00 (iva inclusa).

I costi degli interventi sono rispettosi di ogni adempimento che la normativa, specie ambientale, prescrive, ma ispirati al contenimento, in quanto concordati preventivamente e tabellati.

A titolo meramente esplicativo, ma non esaustivo, il valore economico degli interventi standard comprende:

1. l'allerta in "emergenza", in h 24 e 365 giorni l'anno, della intera rete organizzata strategicamente sul territorio nazionale, con capacità di intervenire in massimo 30/40 minuti dalla chiamata, ovunque se ne richieda l'intervento;
2. la ricezione e la gestione delle richieste d'intervento da parte dei "risk manager" della Centrale Operativa;
3. l'intervento in emergenza, sul luogo del sinistro, del nostro "mezzo polifunzionale brevettato", l'immediata apertura di apposito cantiere su strada, per la messa in sicurezza dell'area, giuste disposizioni di legge (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), il recupero dei detriti solidi dispersi e l'aspirazione dei liquidi inquinanti, la chiusura del cantiere al termine della prestazione;
4. l'utilizzo di prodotto disinquinante (disperdente e non precipitante), certificato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
5. le attrezzature e i "protocolli operativi" coperti da brevetto;
6. gli adempimenti necessari al rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo smaltimento dei residui liquidi e/o solidi raccolti, il controllo della "filiera del rifiuto".

Nella seguente tabella sono riportati i valori economici condivisi relativi agli "interventi standard":

Superficie stradale bonificata	Costo unitario dell'intervento
fino a 40 mq di liquidi sversati e fino a 130 mq di detriti solidi dispersi	€ 858,00
	Maggiorazione del costo per metro quadrato di bonifica stradale
da 41 mq a 300 mq di liquidi sversati	€ 18,00 mq
da 301 mq in poi di liquidi sversati	€ 7,20 mq
da 131 mq in poi di detriti solidi dispersi	€ 6,00 mq

Tutti i valori economici sono comprensivi dell'iva

In applicazione delle medesime economie di scala ed alla luce della policy aziendale di contenimento del carico economico nei confronti delle compagnie assicurative, l'importo corrisposto dalle compagnie assicurative, garanti per i responsabili dei sinistri, ammonta ad euro 678,00 (iva inclusa), laddove tali compagnie - munite di "scatola nera", "clearbox" o similari - s'impegnino a trasferire a Sicurezza e Ambiente ogni richiesta d'intervento proveniente da segnalazione realizzata attraverso tali congegni. La materiale esecuzione della bonifica stradale si realizzerà solo ove necessariamente occorre.

Infine, "Sicurezza e Ambiente S.p.A." si è impegnata a riesaminare - a beneficio delle Compagnie assicurative - l'importo stabilito per gli *interventi standard* di cui al punto, al conseguimento e consolidamento del target mensile di 12.000 interventi di ripristino post incidente con responsabili noti - grazie all'applicazione di economie di scala; inoltre, l'importo relativo alla medesima tipologia d'intervento sarà ancora riesaminato al raggiungimento degli ulteriori target mensili di 20.000, 30.000 e 40.000 interventi di ripristino post incidente con responsabili noti.

Responsabile Relazioni con le Compagnie Assicurative

prof. Domenico De Cinti



## CRITICITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA QUALE PARAMETRO PER LA SCELTA DELL'OPERATORE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE

L'attività di ripristino post incidente implica aspetti di progettualità, tecnica ed operativa, assai diversificati, in relazione alle molteplici modalità operative attuabili.

Il servizio reso non implica né costi né oneri per gli Enti proprietari e/o gestori, quindi l'Amministrazione chiamata a individuare l'Operatore economico affidatario del servizio, dovrebbe limitarsi a valutare le caratteristiche tecnico-qualitative offerte, selezionando quello in grado di meglio soddisfare l'interesse pubblico e garantire un'efficace salvaguardia di valori quali la tutela dell'ambiente e la sicurezza stradale.

Alcune Amministrazioni, in maniera minoritaria ed in netta controtendenza rispetto alle grandi città (Roma, Torino, Palermo, Treviso, Napoli) individuano quale parametro per l'assegnazione del servizio: l'offerta economica, abiurando ogni parametro di valutazione qualitativa del servizio. In altri termini, secondo tali Amministrazioni, l'operatore affidatario del servizio, oltre a prestare il medesimo con diligenza e professionalità, dovrebbe corrispondere all'Amministrazione Pubblica una percentuale degli importi ricevuti dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati.

Sono stati allertati del sistema adottato da tali Amministrazioni Locali: l'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private (ISVAP), l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, i servizi interni di antifrode delle compagnie assicurative e finanche alcune associazioni di consumatori (destinatari di lettere di protesta da parte degli assicurati, a causa delle richieste risarcitorie inoltrate alle proprie compagnie assicuratrici, maggiorate necessariamente per corrispondere la percentuale economica all'Amministrazione Pubblica).

L'offerta economica, rispetto al servizio di ripristino post incidente, è:

1. ILLEGITTIMA per contrarietà al combinato disposto normativo riportato:
  - a) il servizio di ripristino post incidente è reso da Operatori economici esterni in regime di "concessione di servizi" ex articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici, dunque, non v'è alcun impegno od onere economico per la Pubblica Amministrazione, in quanto unico corrispettivo per il concessionario del servizio, risiede nella gestione e nello sfruttamento economico dello stesso;
  - b) l'art. 3 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 definisce la concessione di servizi (recependo la normativa Comunitaria, specie la Direttiva 18/2004/CEE) quale istituto assimilabile all'Appalto di servizi, eccezion fatta per il prezzo (totalmente assente nella concessione di servizi).
  - c) l'art.30 del Decreto Legislativo n.163 del 2006, pur escludendo l'applicazione della disciplina dettata per l'appalto alla concessione di servizi, al comma terzo individua i principi generali per la disciplina dell'istituto, mutuando la disciplina prevista in tema di appalti eccezion fatta per il prezzo.

La conseguenza è che l'Amministrazione ai fini della selezione dell'operatore affidatario del servizio può applicare l'art. 83 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 ma non può, per chiara ed espressa disposizione legislativa, far riferimento al prezzo (art. 3: La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi).

Infine, sotto il profilo meramente civilistico, l'indennità risarcitoria corrisposta dalle compagnie assicurative non può che essere circoscritta alla quantificazione del danno configurato alla strada, quotato attraverso l'impegno economico necessario a sostenere le operazioni di ripristino dello status quo ante, ogni maggiorazione percentuale o fissa da corrispondere all'Ente è clamorosamente illegittima;

2. **ILLOGICA:** l'offerta economica è priva di qualsivoglia plausibilità matematico-razionale, in quanto manca il parametro essenziale della base imponibile. Dunque, risulta astratto, aleatorio e potenzialmente dannoso per l'erario. Manca, infatti, il riferimento necessario circa l'entità delle tariffe applicate dall'Operatore economico affidatario del servizio nei confronti delle compagnie assicurative, entità rimessa, indubbiamente, all'autonomia negoziale dei privati, seppur nel rispetto della proporzionalità e adeguatezza. In altre parole, il 5% di un intervento base tariffato dall'*Operatore A* per € 2.000,00 (ammontante ad euro 100,00) sarà economicamente maggiore del 6% del medesimo intervento tariffato dall'*Operatore B* per € 1.000,00 (ammontante ad euro 60,00);
3. **CONTRARIA ALL'INTERESSE PUBBLICO:** l'impianto dell'offerta economica a rialzo implica *oborto collo* la lievitazione delle richieste risarcitorie. La natura imprenditoriale (e non filantropica) degli Operatori economici e delle Compagnie assicurative, comporta unicamente due alternative: *a.* la maggiorazione degli importi richiesti alle compagnie assicurative, proporzionale alla percentuale economica da girare all'Ente (ma le compagnie assicuratrici non ne sono entusiaste); *b.* ridurre, in egual proporzione percentuale, la qualità del servizio offerto, lesinando sui prodotti utilizzati per bonificare, sulle procedure di controllo dei rifiuti prodotti, sulla formazione del personale, ... (ma gli Operatori seri, che hanno costruito negli anni un certo costume, condotta ed operatività, il tutto pacificamente riconosciuto, non intendono inficiarne la valenza). In ogni caso, il meccanismo della percentuale economica o aggio a rialzo imposto dall'Ente, ingenera il circolo vizioso della lievitazione degli importi richiesti alle compagnie assicurative, minando il precipuo interesse al contenimento dell'incidenza dell'attività di ripristino post incidente sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della r.c.a.

Ufficio Legale  
dott. Giovanni Antonio Cossu

